



**Programma 2021 -2027  
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
- FESR -**

**Provincia autonoma di Trento**

**Obiettivo specifico b.ii «Promuovere le energie rinnovabili in coerenza con la direttiva UE 2018/2001 sull'energia rinnovabile, compresi i criteri di sostenibilità da essa stabiliti»**

**Priorità Trentino sostenibile**

**Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili**

**Avviso FESR n. 2/2022**

**INVESTIMENTI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

**Settore di intervento: 048 Energia rinnovabile – solare**

**Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» – Art.17**

**Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «incentivi alle imprese»**

**VADEMECUM PER I BENEFICIARI**

Ai sensi dell'art. 73 comma 3 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021

**Il presente documento riepiloga le condizioni per il sostegno ad un'operazione agevolata a valere sull'Avviso FESR 2-2022 “Investimenti in impianti fotovoltaici”. L'Avviso, nonché la normativa da esso richiamato, costituiscono in ogni caso il quadro giuridico applicabile all'agevolazione.**

## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b>	<b>2</b>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>2</b>
<b>PROGETTI FINANZIABILI E MISURA DEL FINANZIAMENTO</b> ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
<b>SPESE AMMISSIBILI E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO</b>	<b>5</b>
<b>CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO</b>	<b>7</b>
<b>GESTIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO</b>	<b>8</b>
<b>EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<b>9</b>
<b>CONTROLLI</b>	<b>11</b>
<b>OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE</b>	<b>12</b>
<b>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE MONITORAGGIO E PUBBLICITA'</b>	<b>17</b>
<b>INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI</b>	<b>19</b>

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le agevolazioni di cui all'avviso 2-2022 sono erogate nell'ambito del Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti eurounitari inerenti i fondi strutturali e l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Trovano applicazione in via prioritaria, ma non esaustiva i seguenti regolamenti:

- a. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- b. Regolamento (UE) 2021/1058, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- c. Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Il regime di aiuti di cui al presente avviso attua le disposizioni di cui all'articolo 41 "Aiuti agli

investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili” e nello specifico al comma 6, lettera c), quali gli aiuti per investimenti su impianti su scala ridotta con potenza di picco fino a 1000 kW;

- d. Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

L'avviso FESR 2-2022 costituisce disciplina specifica di riferimento per le agevolazioni ad esso afferenti. Per quanto non direttamente disciplinato dall'avviso, trova applicazione la legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese» », le norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m.i. ed i criteri e modalità per l'applicazione della legge approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 di data 7 settembre 2022.

## **PROGETTI FINANZIABILI E MISURA DEL FINANZIAMENTO**

L'avviso FESR 2-2022 intende sostenere l'aumento della produzione da fonti rinnovabili tramite l'installazione di impianti fotovoltaici, combinati a sistemi di accumulo, finalizzato, in via prioritaria, all'autoconsumo dell'unità locale dell'impresa ed, in subordine, alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta tramite gruppi di soggetti che agiscono collettivamente (comunità energetiche rinnovabili) e/o alla cessione alla rete.

Non sono ammissibili gli investimenti meramente sostitutivi, gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard imposti dalla legge.

Gli investimenti devono rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente; in caso contrario non saranno considerati ammissibili all'agevolazione.

Non sono ammissibili gli investimenti che non costituiscono investimento fisso per il soggetto richiedente in quanto destinati alla commercializzazione.

### **A) Hai scelto di essere agevolato in “regime di esenzione”,**

ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nello specifico ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c).

Il progetto può prevedere le tipologie di spesa sotto indicate. La misura di contribuzione sulla spesa ammessa e in base alla dimensione di impresa è la seguente:

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Dimensione impresa</b>	<b>Intensità del contributo</b>
---------------------------	---------------------------	---------------------------------

a) fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW b) in aggiunta all'intervento di cui alla lettera a), sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh d) spese tecniche relative all'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo...) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento	piccola e media (PMI)	40%
	grande	30%

### **B) Hai scelto di essere agevolato in “de minimis”,**

per domande di importo di spesa ammessa superiore a euro 200.000,00, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il progetto può prevedere le tipologie di spesa sotto indicate. La misura di contribuzione sulla spesa ammessa è la seguente:

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Intensità del contributo</b>
a) fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW b) in aggiunta all'intervento di cui alla lettera a), sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh c) in aggiunta all'intervento di cui alla lettera a), rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto nel limite di 20 €/mq d) spese tecniche relative all'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo...) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento e) in aggiunta all'intervento di cui alla lettera a), colonnine di ricarica per veicoli elettrici	40%

Nel caso in cui l'impianto sia realizzato con riferimento ai siti censiti dalla deliberazione n. 76 del 28 gennaio 2022 “Aggiornamento elenco beni contenenti amianto. Articolo 45 sexies, comma 2 del

D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Leg.e ss. mm)” **l’impresa dovrà in ogni caso rimuovere la copertura in cemento amianto.**

**In caso di parziale realizzazione del progetto**, il contributo è proporzionalmente ridotto sulla base della spesa ammessa ricalcolata in sede di rendicontazione. **Tuttavia nel caso di riduzione della potenza dell’impianto fotovoltaico oltre il 10% rispetto alla potenza programmata, è disposta la decadenza dell’agevolazione**

Nel caso di **modifiche al progetto** che comportano una riduzione del punteggio assegnato inferiore a quello riconosciuto in sede di concessione dell’agevolazione (tabella sezione 6 dell’avviso), il contributo sarà ricalcolato sulla base del nuovo punteggio.

## **SPESE AMMISSIBILI E PIANO DI FINANZIAMENTO**

### **1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Le agevolazioni di cui all’avviso riguardano esclusivamente le spese da sostenere dal beneficiario per la realizzazione del progetto sul territorio della Provincia autonoma di Trento: devono pertanto essere riferibili ad una unità operativa ivi localizzata e per lo svolgimento di attività rientranti nei codici ATECO di cui all’allegato 8, salvi gli eventuali casi di esclusione previsti dall’avviso. Le spese devono:

- a. riferirsi ad investimenti di proprietà del soggetto richiedente il contributo;
- b. essere riferiti a beni immobili individuati come unità locale presso il Registro delle imprese;
- c. riferirsi ad investimenti utilizzati dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:
  1. affitto d’azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
  2. investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all’utilizzo da parte delle imprese consorziate;
  3. investimenti destinati ad utilizzo congiunto da parte di più imprese nell’ambito di un contratto di rete ai sensi dell’articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi sottoscritti tra le parti o per diritti reali iscritti nei pubblici registri;
- d. essere utilizzati per l’esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario è iscritto nel Registro delle imprese, fatte salve le eccezioni consentite (cessione energia alla rete e alle comunità energetiche).

Non è possibile procedere all’erogazione del contributo in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra riportate.

2. Non sono ammessi ad agevolazione:

- a. investimenti realizzati in economia;
- b. operazioni di leasing;
- c. imposta sul valore aggiunto (IVA);
- d. i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- e. interessi debitori e interessi di mora;
- f. le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente

- finanziari;
- g. oneri accessori (es. spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio vitto e alloggio);
  - h. contributi in natura (forniture di opere, beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da documenti di spesa);
  - i. acquisto di materiale usato;
  - j. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. La pertinenza e la congruità tecnico amministrativa della spesa rendicontata sono in ogni caso oggetto di valutazione da parte dell'ente istruttore.

4. Nel solo caso di agevolazione in regime ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014, il progetto di investimento dovrà essere documentato da un impegno giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'investimento stesso, di data successiva alla presentazione della domanda (es. conferme d'ordine, contratti).

## 2) TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI SPESA

1. Sono ammissibili le spese relative a:

- a. fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici (comprensivi di inverter) con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1.000 kW con possibile contestuale realizzazione di comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n.199/2021. L'investimento ammissibile è calcolato nel rispetto dei limiti massimi di spesa indicati nella sottostante tabella esplicativa.

### LIMITI MASSIMI DI SPESA

<b>PUNTEGGIO ottenuto sulla base dei Criteri di valutazione e di premialità</b>	<b>15 kW ≤ P ≤ 100 kW</b>	<b>100 kW &lt; P ≤ 300 kW</b>	<b>300 kW &lt; P ≤ 1.000 kW</b>
<b>4 punti e oltre</b>	1.500 €/kW	150.000 € + 1.350 € x (kW installato - 100 kW)/kW	420.000 € + 1.150 € x (kW installato - 300 kW)/kW
<b>2-3 punti</b>	1.300 €/kW	130.000 € + 1.150 € x (kW installato - 100 kW)/kW	360.000 € + 950 € x (kW installato - 300 kW)/kW
<b>1 punto</b>	1.100 €/kW	110.000 € + 950 € x (kW installato - 100 kW)	300.000 € + 750 € x (kW installato - 300 kW)/kW

e in aggiunta all'intervento di cui alla presente lettera a):

- b. sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh, con un minimo di spesa totale di 5.000 euro fino ad un massimo di 100.000 euro, comunque nel limite del 30% della spesa ammissibile di cui alla lettera a);
- c. rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto nel limite di 20 €/mq, solo nel caso contributo richiesto a titolo di de minimis;
- d. spese tecniche relative all'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento;
- e. spese relative all'installazione di stazioni di ricarica composte da 2 punti di ricarica di almeno di 11 kW a corrente alternata (solo nel caso di contributo richiesto a titolo di de minimis).

**Le spese di cui alle lettere c) ed e) sono ammissibili solo in caso di scelta di agevolazione in “de minimis”.**

Non sono ammissibili investimenti rientranti in un intervento edilizio che preveda degli obblighi di installazione di fonti rinnovabili.

Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione e il collaudo a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa dell'impianto.

Nell'ambito di ciascuna tipologia di spesa, è **ammessa la compensazione della spesa nel limite del 30% di ogni singola categoria di costo**. Tale modifica deve essere intesa nel senso che l'importo (nonché la potenza dell'impianto fotovoltaico) di una fattispecie può aumentare fino al 30%, a fronte di una riduzione dell'importo dell'altra, riduzione che può anche essere superiore al 30%;

L'erogazione dell'agevolazione nella misura prevista (% e massimali) consegue alla rendicontazione delle spese e alla verifica dell'ammissibilità delle stesse. Non è prevista l'erogazione di anticipi.

## **CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

### **1) Avvio del progetto:**

#### **A) se hai scelto il regime di aiuto “de minimis” previsto dal Reg. (UE) 1407/2013**

- il progetto può essere avviato ma non concluso in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per conclusione si intende la data di fine lavori di cui alla documentazione prevista all'allegato 4;
- sono ammissibili ad agevolazione solamente le spese sostenute (data dei giustificativi di spesa e pagamento quali ad es. fatture o bonifici) in data successiva a quella di presentazione della domanda;

#### **B) se hai scelto il regime di aiuto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione):**

- i progetti devono essere avviati **in data successiva** a quella di presentazione della domanda di agevolazione. I progetti già avviati non saranno pertanto considerati ammissibili.

Per **avvio del progetto si intende la data della prima obbligazione giuridicamente vincolante** che renda irreversibile l'ordine nei confronti di un fornitore di beni o servizi (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto, versamento di un acconto).

## **2) Termine di conclusione del progetto:**

il progetto dovrà essere concluso e rendicontato entro i due anni successivi alla data di presentazione della domanda.

## **3) Pagamenti e rendicontazione del progetto:**

le fatture e/o altri eventuali documenti equipollenti devono essere emessi e quietanzati entro il termine di conclusione/rendicontazione.

Non saranno pertanto ammessi fatture/documenti equipollenti e giustificativi di pagamento emessi e pagati in data successiva al termine di completamento e rendicontazione.

# **GESTIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO**

## **1) Contabilità separata**

I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato, che devono essere prontamente rintracciabili all'interno del sistema contabile generale. Tale previsione può essere assolta attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto (anche mediante l'utilizzo di fogli di calcolo), oppure attraverso un'adeguata codifica contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzia, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità generale.

Mediante il sistema di contabilità separata o l'adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) deve essere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative ad un'operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa.

## **2) Documentazione giustificativa della spesa**

Le spese devono essere riconducibili al progetto approvato, effettivamente sostenute dal beneficiario, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. A tal fine i beneficiari si devono attenere ai seguenti obblighi:

- a. sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa emessi successivamente alla data di

comunicazione del Codice Unico di Progetto - CUP - indicazione, nell'apposito campo, del CUP comunicato all'atto della concessione del contributo;

- b. sui documenti giustificativi di spesa (fatture o altro) emessi antecedentemente alla data di comunicazione del CUP, dovrà essere riportata la dicitura: "progetto presentato su Avviso FESR 2-2022-codice identificativo". Il codice viene rilasciato dal sistema informativo all'atto della presentazione della domanda.

**La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta, porta alla non ammissibilità della spesa.**

### **3) Documentazione giustificativa del pagamento**

1. Non è ammesso il pagamento in contanti.

2. Metodi di pagamento ammessi:

- a. bonifico bancario riportante nella causale il CUP e il numero e la data completa del documento di spesa;
- b. modello F24, per quanto riguarda le ritenute d'acconto relative ai documenti di spesa rilasciati dai liberi professionisti in relazione alle spese tecniche.

3. Le spese sostenute con modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate non sono ammesse ad agevolazione.

4. I pagamenti devono essere regolati per singolo documento di spesa agevolabile: non sono ammessi pagamenti cumulativi relativi a più documenti di spesa, tranne nel caso di modello F24. Il pagamento del singolo documento di spesa agevolabile può tuttavia essere regolato in più tranches. Non saranno ammessi documenti di spesa che non siano stati integralmente pagati. Si procederà pertanto ad escludere dall'agevolazione l'intero documento di spesa parzialmente rendicontato. I pagamenti sono ammissibili solo se effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Nella causale dei bonifici utilizzati per il pagamento delle spese cofinanziate dal presente avviso dovranno essere riportati il numero e la data del documento di spesa a cui sono associati, nonché il Codice Unico di Progetto - CUP -, comunicato all'atto della concessione del contributo, oppure la dicitura "progetto presentato su Avviso FESR 2-2022-codice identificativo" nell'ipotesi di pagamenti effettuati prima della comunicazione di concessione del contributo. Il codice viene rilasciato dal sistema informativo all'atto della presentazione della domanda.

**6. La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta porta alla non ammissibilità della spesa.**

7. Nel caso di assenza o inesatta indicazione del documento di spesa all'interno del bonifico, potrà essere acquisita la dichiarazione liberatoria resa dal fornitore.

## **EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

### **1) Disposizioni generali**

1. L'ente istruttore procede all'erogazione dell'agevolazione a seguito di rendicontazione effettuata nei termini previsti e tramite presentazione della documentazione elencata nell'allegato 4 dell'avviso e sotto richiamata.

2. Per procedere all'erogazione l'ente istruttore verifica inoltre:

- a. la sussistenza della sede legale e/o unità operativa attiva nel territorio della Provincia autonoma di Trento (come da visura camerale), con attività svolta in uno dei codici ATECO ammessi;
- b. l'assenza in capo al beneficiario di aiuti di stato dichiarati illegittimi o incompatibili e per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea (nel caso di agevolazione "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione n. 651 del 17 giugno 2014).

In caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a) del punto 1. l'ente istruttore potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per consentire l'adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

In caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera b) del punto 1. l'ente istruttore non può procedere ad alcuna liquidazione e dovrà sospendere la liquidazione dell'importo dovuto, dandone comunicazione al beneficiario, in attesa che la posizione sia regolarizzata.

3. E' inoltre oggetto di verifica:

- a. che gli investimenti siano di proprietà del soggetto richiedente e rispondano a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente stesso;
- b. che gli investimenti programmati siano realizzati su beni immobili individuati come unità locale presso il Registro delle imprese;
- c. che gli investimenti siano utilizzati dal soggetto beneficiario dei contributi, fatte salve le eccezioni consentite (cessione energia alla rete e alle comunità energetiche rinnovabili);
- d. che gli investimenti siano utilizzati per l'esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi consentiti, il soggetto utilizzatore, è iscritto e attivo nel Registro delle imprese.

4. Nel caso in cui il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione dell'iniziativa, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo spettante verrà rideterminato sulla base di quanto effettivamente accertato, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste all'allegato 5 - Obblighi -dell'avviso.

**5. Si ricorda che nel caso di riduzione della potenza dell'impianto fotovoltaico oltre il 10% rispetto alla potenza programmata, è disposta la decadenza dell'agevolazione**

## **2) Documentazione per l'erogazione dell'agevolazione**

1. Ai fini dell'erogazione a saldo del contributo deve essere presentata all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche della Provincia autonoma di Trento la seguente documentazione attestante le spese sostenute:

- a) relazione riepilogativa finale dell'intervento firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo

- professionale, descrittiva degli elementi tecnici richiesti redatta in conformità al fac-simile predisposto da APIAE;
- b) distinta riepilogativa dei documenti giustificativi della spesa e del pagamento;
  - c) documentazione attestante un impegno giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'investimento (es. conferme d'ordine, contratti), nel solo caso di agevolazione in regime di esenzione;
  - d) copia semplice delle fatture o documenti equipollenti, riportanti, nell'apposito campo, il CUP o la dicitura "progetto presentato su Avviso FESR 2-2022-codice identificativo".;
  - e) copia semplice dei bonifici, riportanti il CUP o la dicitura "progetto presentato su Avviso FESR 2-2022-codice identificativo".;
  - f) copia modello F24 quietanzato;
  - g) indicazione degli estremi del titolo abilitativo oppure di diversa documentazione prevista per la realizzazione degli interventi, rilasciati ai sensi della legge urbanistica;
  - h) copia semplice della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune o dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante l'inizio dei lavori, se non inclusi nel titolo abilitativo di cui sopra;
  - i) dichiarazione di fine lavori presentata al Comune o dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante la fine lavori;
  - l) atto costitutivo della Comunità energetica rinnovabile (CER), prevista dall'art. 31 del Decreto Legislativo 199/2021;

2. Con riferimento agli investimenti relativi alla rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto e all'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la documentazione sopra riportata di cui alle lettere b), d) ed e) deve essere presentata anche se il relativo costo non è stato agevolato.

3. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni reperite tramite il portale dei tassi di cambio della Banca d'Italia e relative al giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

4. L'ente istruttore può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a regolarizzazione di quella presentata, fissando un termine massimo di un mese, anche successivamente alla data di rendicontazione degli investimenti ammessi. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine fissato, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuarsi entro un termine massimo di un ulteriore mese. Decorso inutilmente il termine assegnato, se la carenza della documentazione agli atti è tale da non poter istruire utilmente la domanda di contributo, viene disposta la decadenza dello stesso. Laddove la carenza della documentazione agli atti renda impossibile definire solo l'ammissibilità di alcune spese, queste saranno escluse.

La rendicontazione delle spese si effettua tramite accesso al portale:  
<https://sifesr.performerapp.it/login>

## CONTROLLI

1. Dall'avvio dell'attività istruttoria delle domande e fino alle scadenze temporali dei vincoli posti per l'accesso all'agevolazione e per il suo mantenimento, compreso il vincolo di

stabilità delle operazioni agevolate di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, saranno svolti sia i controlli ordinari da parte dell'ente istruttore responsabile della determinazione e della liquidazione delle agevolazioni, sia le ulteriori verifiche riconducibili ai compiti delle autorità provinciali responsabili della gestione, audit e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma provinciale FESR 2021-2027. I controlli verteranno sull'ammissibilità all'agevolazione, sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali, sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I controlli potranno essere sia di tipo amministrativo, sia in loco - presso i beneficiari -, in applicazione delle pertinenti disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

2. Ulteriori controlli, per le medesime finalità, possono inoltre essere disposti dai competenti organi comunitari e statali.

3. Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle **irregolarità**, la Provincia autonoma di Trento provvederà ad attivare le procedure di sospensione, rideterminazione o dichiarazione di decadenza/revoca dal finanziamento. Analogamente si procederà qualora in sede di monitoraggio si riscontri che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel progetto di investimento.

4. Le somme già erogate a valere sui finanziamenti revocati o in eccesso rispetto ai finanziamenti rideterminati saranno pertanto recuperate tramite restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso previsto dall'UE.

## **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE**

1. I soggetti destinatari del contributo sono obbligati a:

- a. **realizzare il progetto approvato:**
  - in caso di parziale realizzazione del progetto, il contributo è proporzionalmente ridotto sulla base della spesa ammessa ricalcolata in sede di rendicontazione. **Tuttavia nel caso di riduzione della potenza dell'impianto fotovoltaico oltre il 10% rispetto alla potenza programmata, è disposta la decadenza dell'agevolazione;**
  - nell'ambito di ciascuna tipologia di spesa, è ammessa la compensazione della spesa nel limite del 30% di ogni singola categoria di costo. Tale modifica deve essere intesa nel senso che l'importo (nonchè la potenza dell'impianto fotovoltaico) di una fattispecie può aumentare fino al 30%, a fronte di una riduzione dell'importo dell'altra, riduzione che può anche essere superiore al 30%;
  - nel caso di modifiche al progetto che comportano una riduzione del punteggio assegnato inferiore a quello riconosciuto in sede di concessione dell'agevolazione (tabella sezione 6 dell'avviso), il contributo sarà ricalcolato sulla base del nuovo punteggio;
- b. **rispettare i termini di avvio del progetto.** Nel caso in cui risulti che il progetto era già stato avviato alla data della presentazione della domanda di agevolazione, ove il contributo sia concesso ai sensi del Regolamento 651/2014, viene disposta la decadenza del contributo;
- c. **rispettare i termini di conclusione e rendicontazione del progetto.** La rendicontazione presentata oltre il termine ultimo non è ammissibile e comporta la decadenza totale (in assenza totale di rendicontazione) o parziale del contributo;
- d. **non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione** fino al termine di conclusione del progetto i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse; in caso di

- violazione viene disposta la decadenza totale del contributo;
- e. **non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione** i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse nei **5 anni** successivi alla data del pagamento finale del contributo al beneficiario. La sostituzione dei beni agevolati con altri non costituisce violazione dell'obbligo di cui al presente punto a condizione che: la sostituzione avvenga non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento dei beni originari e con altri di importo pari almeno a quello agevolato. I nuovi beni non possono essere ammessi ad altre agevolazioni e sono soggetti ai vincoli ancora gravanti sull'impianto sostituito. La violazione delle condizioni per la sostituzione comporta la decadenza totale dei contributi; tuttavia se il prezzo dei beni sostitutivi è inferiore al prezzo dell'impianto originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la decadenza del contributo riferito alla differenza di prezzo.

2. **La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa** durante la realizzazione del progetto comportano la decadenza totale del contributo. La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa nei **5 anni** successivi alla data del pagamento finale del contributo al beneficiario comportano la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine. La cessazione dell'attività conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale comporta la decadenza dei contributi non ancora erogati.

3. **Modificazioni soggettive, subentri e trasferimenti.** Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «incentivi alle imprese» e dei pertinenti criteri applicativi in materia di modificazioni soggettive, subentri e trasferimenti non costituiscono violazione degli obblighi di cui al presente punto:

- a. la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;
- b. l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;
- c. le operazioni immobiliari che rispettano le disposizioni dell'articolo 16, comma 3 quater, della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese».

4. Nei casi disciplinati al precedente comma 3, è necessaria la presentazione della documentazione sotto riportata:

- a) qualora le modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente si verificano prima dell'assunzione del provvedimento di concessione è necessaria la presentazione, entro 60 giorni dall'evento, della seguente documentazione:
  - a1) comunicazione di subentro sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante, contenente l'impegno ad assumere gli obblighi e i vincoli in capo al soggetto originariamente richiedente;
  - a2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante:
    - 1) di essere una piccola, media o grande impresa come definita nell'Allegato "ALLEGATO 2 - AIUTI DI STATO E CUMULO";
    - 2) che l'impresa non è in liquidazione (anche volontaria);
    - 3) che l'impresa non è stata in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria)(solo nel caso di contributo in regime n. 651/2014);
    - 4) che l'impresa è in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), oppure che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
    - 5) che l'impresa ha o non ha beneficiato di ulteriori agevolazioni relativamente ai beni oggetto dell'istanza oppure ha o non ha presentato ulteriori istanze di contributo per

- l'acquisto dei medesimi;
- a3) dichiarazione semplice resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa subentrante attestante di:
- 1) aver preso visione dell'Avviso, di accettarne integralmente i criteri e di possedere i requisiti previsti dall'Avviso stesso;
  - 2) di impegno al rispetto degli obblighi di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
  - 3) presa visione e accettazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati riportate nell'allegato "ALLEGATO 7 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D. LGS. n. 196/2003"
  - 4) nel caso di p.ed. censita dalla deliberazione n. 76 del 28 gennaio 2022 "Aggiornamento elenco beni contenenti amianto. Articolo 45 sexies, comma 2 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Leg.e ss. mm)", dichiarazione di impegnarsi a rimuovere l'amianto oppure dichiarazione di tecnico abilitato che l'installazione dell'impianto non è effettuata su coperture contenenti amianto;
- b) qualora le modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente si verificano dopo l'assunzione del provvedimento di concessione è necessaria la presentazione, entro 60 giorni dall'evento, della seguente documentazione:
- b1) richiesta di subentro sulla base del modello fornito dall'ente istruttore, contenente l'impegno ad assumere gli obblighi e i vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo compreso il rispetto del vincolo derivante dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24-06-2021 (principio di stabilità);
  - b2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa subentrante attestante di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651 della Commissione del 17 giugno 2014;

Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente all'erogazione del contributo concesso ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e vincoli derivanti dalla concessione, la documentazione prevista dalle precedenti lettere b1) e b2) è sostituita dalla dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo, compreso il rispetto del vincolo derivante dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24-06-2021 (principio di stabilità).

#### 5. In caso di:

- a. mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione;
  - b. mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata in precedenza;
  - c. mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati nel presente avviso;
- verrà disposta la decadenza totale delle agevolazioni concesse.

6. Il mancato rispetto delle modalità e condizioni, previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "incentivi alle imprese" e dei pertinenti criteri applicativi, con cui procedere alle operazioni di cui al comma 3., relativamente a tutti o ad una parte dei beni agevolati comporta la decadenza totale dell'agevolazione.

#### 8. I soggetti destinatari dell'agevolazione sono inoltre obbligati a:

- I. **accettare i controlli** di cui alla sezione 10) dell'avviso e più in generale ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi prescritti dal presente avviso, dall'atto di concessione e dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "sugli incentivi alle imprese", consentendo l'accesso ai locali dell'azienda e collaborando per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione e all'erogazione del contributo; in caso contrario viene disposta la decadenza del contributo;
- II. **comunicare tempestivamente all'ente istruttore** qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, anche in ordine al rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione specificato nel punto 7.IX; qualora dalla mancata comunicazione derivasse una violazione degli obblighi o delle condizioni rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento della stessa, viene disposta la decadenza prevista per la violazione considerata;
- III. **applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e gli accordi nazionali e provinciali** stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale. e la garanzia delle libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Nel caso in cui l'organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni degli obblighi sono assunti i seguenti provvedimenti:
- a. la decadenza dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
  - b. la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali accertate con contestazione definitiva da parte delle strutture dell'Amministrazione provinciale;
  - c. per le violazioni di cui alla lettera b) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnalazione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla medesima lettera b) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il divieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni successivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.
- Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere b) e c) con sentenza passata in giudicato è disposta la decadenza dei contributi sospesi; in caso di sentenza favorevole passata in giudicato si dà nuovamente corso all'erogazione dei contributi e il divieto aggiuntivo di cui alla lettera c) è rimosso. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta, l'accertamento della violazione comporta la decadenza dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalla struttura competente – il beneficiario non regolarizza la propria posizione;
- IV. **rispettare le prescrizioni in materia di cumulo degli aiuti richiamate dall'avviso in base al regime prescelto**; il progetto può inoltre ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione ma, in tale caso, le singole spese rendicontate a valere sul Programma FESR della Provincia autonoma di Trento non devono ricevere sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione o a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.  
Rimangono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali che non costituiscono aiuto.  
In caso di violazione di tali prescrizioni viene disposta la decadenza del contributo.
- V. **adempiere agli obblighi di informazione, pubblicità e trasmissione dei dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto** come definiti nell'allegato "Obblighi di

Informazione e pubblicità del presente avviso; in caso di violazione, verranno comunicate specifiche misure correttive, concedendo un termine utile di adempimento: in caso di mancato adempimento di quanto prescritto nel termine assegnato verrà disposta la decadenza parziale del contributo nella misura del 3%;

- VI. **rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata** per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata.
- VII. **presentare documentazione veritiera.** Viene disposta la decadenza del contributo laddove la non veridicità della documentazione incide sull'ammissibilità della domanda di agevolazione; laddove la non veridicità della documentazione presentata non osti all'ammissibilità della domanda di agevolazione, ma riguardi la spesa ammissibile, viene disposta la decadenza del contributo nella misura corrispondente alla spesa oggetto della documentazione in questione, se del caso anche totale.
- VIII. **conservare la documentazione amministrativa e contabile** nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale, in particolare, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 la documentazione giustificativa deve essere mantenuta disponibile per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario. Tale periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
- IX. **rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni** di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. In virtù di tale principio, al di là di quanto espressamente previsto nei punti sopra richiamati, non si devono introdurre modifiche sostanziali al progetto agevolato, tali da alterarne la natura o le modalità di esecuzione compromettendone gli obiettivi originari, nei 5 anni successivi al pagamento finale al beneficiario. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine.
- X. **In caso di coperture in amianto dovrà essere prevista la rimozione** secondo la normativa vigente. Nel caso di mancato rispetto di tale vincolo verrà disposta la decadenza totale delle agevolazioni concesse.

9. La decadenza del contributo, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso previsto dall'UE.

10. Nel caso di violazione di più aspetti, l'importo complessivamente revocato deriva dalla somma delle singole revoche risultanti dalle singole violazioni.

11. I procedimenti di decadenza del contributo sono in capo all'ente istruttore responsabile della gestione del presente avviso, secondo le modalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "sugli incentivi alle imprese" e la disciplina da essa dettata o a cui essa rimanda. In ogni caso è garantito il contraddittorio con i soggetti beneficiari a cui viene data la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

12. Divieto delle “**revolving doors**” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001. I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

13. Ai fini del rispetto del principio del DNSH di cui al Common Provision Regulation (CPR Regolamento UE 2021/1060), si evidenzia la necessità che i beneficiari dei contributi seguano le "istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici" ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 49/2014 e dell’art. 1 del D.lgs. 118/2020.

## **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE MONITORAGGIO E PUBBLICITA’**

### **1) Disposizioni generali**

1. I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell’intervento.

2. Essi devono fornire alla Provincia autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto, sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull’avanzamento progettuale che consentano all’Amministrazione provinciale titolare del programma di investimento di adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

3. I beneficiari si impegnano a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

4. I beneficiari si impegnano inoltre a mettere a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, su richiesta, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

5. Ai sensi dell’art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, i beneficiari devono:

- a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

- c) esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, se le operazioni sostenute dal FESR hanno un costo totale superiore a 500.000 euro;
- d) per le operazioni che non rientrano nell’ambito della lettera c, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

6. Se il beneficiario non rispetta i sopraccitati obblighi nonché le prescrizioni tecniche sull’utilizzo dell’emblema dell’Unione, qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata.

## 2) Utilizzo dei loghi obbligatori

Per tutti i progetti e le attività cofinanziate, la Commissione dispone l’uso dell’emblema dell’Unione europea in tutti i documenti, gli strumenti e i messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale al fine di rendere nota l’origine dei finanziamenti dell’UE e garantirne la visibilità.

Per l’utilizzo dell’emblema dell’UE vanno rispettate le caratteristiche tecniche previste dall’allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060. In ogni caso, come da indicazioni regolamentari, l’emblema Ue non può essere di dimensioni minori a quelle degli altri loghi.

Unitamente all’emblema dell’Unione europea è obbligatorio utilizzare l’emblema della Repubblica Italiana per indicare il cofinanziamento dello Stato Membro.

Per il periodo di programmazione 2021-2027 inoltre è stato definito un brand unitario “Coesione Italia”, per la comunicazione dei Programmi regionali e nazionali italiani sostenuti da risorse per la coesione, tra cui il FESR Trento.

In sintesi tutti i progetti e le attività cofinanziate dovranno utilizzare in tutti i documenti, gli strumenti e i messaggi di informazione, comunicazione e attuazione progettuale un blocco istituzionale composto nell’ordine da quattro logotipi:

1. brand unitario Coesione Italia 21-27 Trentino
2. emblema dell’Unione europea con la frase “Cofinanziato dall’Unione europea”
3. emblema della Repubblica Italiana
4. stemma della Provincia autonoma di Trento



Sul sito web del programma FESR [fesr.provincia.tn.it](http://fesr.provincia.tn.it) verranno rese disponibili le linee guida con le indicazioni di utilizzo e i file della nuova identità visiva unitaria al fine di supportare i beneficiari

nell'applicazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, con l'obiettivo comune di valorizzare e rendere visibile il contributo dell'Europa.

## **INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI**

Le informazioni relative alla gestione dell'Avviso FESR 2-2022 sono fornite da:

**Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche**

Via Solteri 38 - 38121 TRENTO

sito internet: [www.apiae.provincia.tn.it](http://www.apiae.provincia.tn.it)

(telefono 0464 - 499400, e-mail: [apiae@provincia.tn.it](mailto:apiae@provincia.tn.it)).

Gli allegati 7 e 10 dell'Avviso FESR 2-2022 assolvono gli obblighi di informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché di tutela della privacy e pubblicità degli atti.